



Normativa

ART. 34 bis - ZONA "B2.1.1" SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI GEOLOGICHE PER LA FORMAZIONE DI PARCHEGGI A SERVIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI ESISTENTI.

Valgono le prescrizioni geologiche riportate nell'art. 34 della sottozona B2.1. Sono ammessi solamente posti auto per l'attività commerciale presente sul lato opposto alla viabilità provinciale. Il dimensionamento deve rispettare quanto previsto dall'art. 8 delle N.A. e quanto previsto dalle disposizioni della Legge N. 13 del 9.1.1989 recante "disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e al D.M. 14.6.1989 N. 236.

ART. 65 - NORMA SULL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI AD ENERGIA RINNOVABILE

Nei casi di cui all'art. 16, comma 1, lettere l), m) ed m bis), della LR 19/2009, gli interventi per il risparmio energetico su edifici esistenti finalizzati a realizzare o integrare impianti tecnologici si considerano attività edilizia libera. E' prevista una comunicazione preventiva al Comune in applicazione dell'art. 36, comma 2 bis della LR 16/2008. Gli interventi di cui all'art. 16, comma 1, lett. l) della LR 19/2009, sono soggetti a comunicazione di inizio lavori.

Nel caso di immobili ricadenti all'interno della zona B0 (centro storico) assoggettati dal vigente strumento urbanistico generale a specifico grado di protezione e/o a vincolo storico-monumentale ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, l'installazione di impianti solari e o fotovoltaici è subordinata al preventivo parere della Commissione Edilizia di cui all'art. 7 della LR 19/2009, in assenza di quest'ultima il parere potrà essere emesso dagli uffici comunali competenti. Nelle zone assoggettate a vincolo paesaggistico tali impianti sono subordinati all'autorizzazione paesaggistica e al preventivo parere della Commissione locale per il paesaggio, ai sensi del citato D.Lgs. 42/04 parte terza "Beni Paesaggistici". Nel caso di edifici vincolati ai sensi del D. Leg. 42/04 parte seconda "Beni culturali" si dovrà ottenere il parere da parte Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio.

L'installazione di pannelli solari e fotovoltaici può essere eseguita su tetti piani, su falde esposte a Sud, Sud-Est, Sud-Ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni di seguito riportate per ogni singola zona omogenea e immobili sottoposti a vincoli. Sono comunque da seguire le seguenti indicazioni per l'installazione:

- i pannelli devono essere complanari con il manto di copertura, di forma geometrica semplice quale un quadrato o ad un rettangolo nella sua complessità, o seguire la forma della falda (allineamenti, limiti) costituendo pur sempre una forma geometrica semplice e continua (pannelli modulari con l'aggiunta di pannelli fatti su misura) in assenza totale di volumi tecnici aggettanti;
- i serbatoi di accumulo, se non accorpati al collettore, devono essere coibentati e posizionati all'interno degli edifici;
- nel caso di coperture piane, i pannelli potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.

L'installazione di impianti finalizzati allo sfruttamento dell'energia geotermica del suolo mediante pompe di calore abbinata a sonde geotermiche, con funzione di scambiatore di calore ai fini del riscaldamento e raffrescamento degli edifici può essere realizzato ovunque ove le condizioni morfologiche lo consentano sia del tipo orizzontale che del tipo verticale. Le sonde geotermiche verticali sono preferibili del tipo a circuito chiuso. Durante le operazioni di perforazione e ritombamento devono essere adottate tutte quelle misure di sicurezza atte a evitare:

- di penetrare strati impermeabili collegando tra loro diversi acquiferi;
- la contaminazione e l'inquinamento del sottosuolo e/o delle acque di falda, causati dall'utilizzo di additivi, da perdite o da altre irregolarità di esercizio dell'impianto;
- conseguenze negative per suolo e sottosuolo dovute a perdite di olio, carburanti, additivi o altri prodotti delle macchine perforatrici (il terreno sotto le perforatrici deve essere protetto mediante teli impermeabili e



vasche di raccolta).

Le perforazioni non possono essere effettuate in prossimità di utenze idriche esistenti e comunque a 100 metri da pozzi di approvvigionamento idropotabile pubblico.

Durante le perforazioni e prima della messa in esercizio dell'impianto, deve essere redatto un rapporto con:

- dati puntuali relativi alla perforazione con indicazione della stratigrafia del sottosuolo, afflussi di acqua di falda, perdite di acque di perforazione, dati tecnici sul tipo di perforazione e di ritombamento, materiali e additivi utilizzati, situazioni ed eventi particolari.

Le disposizioni suddette si applicano limitatamente ed in conformità alle disposizioni emanate in materia dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Provincia di Udine, ognuno per le rispettive competenze.

Norme specifiche per zona omogenea:

**ZONA "B0-B0.n" DEGLI IMMOBILI E PERTINENZE SOGGETTI
A INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE,
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CON
CONSERVAZIONE**

E' da preferire l'impianto geotermico, mentre l'installazione dei pannelli solari fotovoltaici e/o solari e sconsigliata.

Oltre alle norme generali precedentemente riportate eventuali installazioni possono essere realizzate sul solaio di copertura, posizionate su una sola falda nella percentuale massima del 10% della stessa. Sono escluse installazioni su tetti piani.

ZONA "B1-B1.n" - INTENSIVA DI COMPLETAMENTO

Oltre alle norme generali precedentemente riportate eventuali installazioni possono essere realizzate sul solaio di copertura, posizionate su una sola falda nella percentuale massima del 20% della stessa. Sono escluse installazioni su tetti piani.

**ZONA "B2-B2.n" - SEMI-INTENSIVA DI COMPLETAMENTO E
ZONA "C1" DI ESPANSIONE**

Oltre alle norme generali precedentemente riportate eventuali installazioni possono essere realizzate sul solaio di copertura, posizionate su una sola falda nella percentuale massima del 30% della stessa, comunque della superficie individuata.

**ZONA "E1" AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI
"AMBITI DI ALTA MONTAGNA"**

E' da preferire l'impianto geotermico, mentre l'installazione dei pannelli solari fotovoltaici e/o solari e sconsigliata.

Oltre alle norme generali precedentemente riportate eventuali installazioni possono essere realizzate sul solaio di copertura, posizionate su una sola falda nella percentuale massima del 10% della stessa. Sono escluse installazioni su tetti piani.

**ZONA "E2-E2.n" - AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI
DEGLI "AMBITI BOSCHIVI"**

E' consentito il solo inserimento di un pannello fotovoltaico di contenute dimensioni per il funzionamento di eventuale punto luce, volto alla segnalazione luminosa e/o di trasmissione dati.

**ZONA "E3" - AGRICOLE E FORESTALI RICADENTI NEGLI
"AMBITI SILVO-ZOOTECNICI"**

**ZONA "E4-E4.n" - AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO E
PAESAGGISTICO**

Oltre alle norme generali precedentemente riportate eventuali installazioni possono essere realizzate sul solaio di copertura, posizionate su una sola falda nella percentuale massima del 20% della stessa. Sono escluse installazioni su tetti piani.

ZONE "G"



Oltre alle norme generali precedentemente riportate eventuali installazioni possono essere realizzate sul solaio di copertura, posizionate su una sola falda nella percentuale massima del 30% della stessa, comunque della superficie individuata.

**ZONA "Q" – PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E
PER IMPIANTI DI INTERESSE COLETTIVO**

Oltre alle norme generali precedentemente riportate si può procedere pure alla realizzazione di un parco fotovoltaico nella zona Q6.6 sul piano di campagna di iniziativa pubblica, su parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale, in assenza di quest'ultima il parere potrà essere emesso dagli uffici comunali competenti alle seguenti condizioni:

- ci sia un'adeguata mascheratura sull'intero perimetro con l'utilizzo di siepi e alberatura autoctone, quest'ultime solamente ove non ci sia contrasto con la produzione;
- l'eventuale recinzione deve essere in rispetto alla norma specifica di zona;

Per le zone non richiamate valgono le norme generali innanzi enunciate.

Edifici vincolati con D.M.

Non è di norma ammessa la posa di impianti solari e fotovoltaici, mentre è attuabile l'impianto geotermico. Per l'impianto solare e fotovoltaico potrà essere collocato su coperture di edifici di servizio, in posizioni non disturbanti le visioni privilegiate del monumento.